



Prefettura di Alessandria
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. N. 6140/2020/Gab.

Alessandria, 12 marzo 2020

Ai Sigg. SINDACI dei Comuni della provincia
LORO SEDI

Ai Sigg. VICE SINDACI dei Comuni di
ROCCA GRIMALDA
VOLPEDO

Al Sig. COMMISSARIO STRAORDINARIO
del Comune di
GAVI

Ai Sigg. COMMISSARI PREFETTIZI
dei Comuni di
FRASSINELLO MONFERRATO
MONCESTINO

e, p.c.

Al Sig. PRESIDENTE della PROVINCIA
ALESSANDRIA

Al Sig. QUESTORE
ALESSANDRIA

Al Sig. COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI
ALESSANDRIA

Al Sig. COMANDANTE PROVINCIALE
GUARDIA DI FINANZA
ALESSANDRIA

Al Sig. COMANDANTE PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO
ALESSANDRIA

Al Sig. COMMISSARIO dell'ASL AL
ALESSANDRIA

Oggetto: emergenza epidemiologica da COVID – 19. Disciplina delle attività commerciali, dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona.

Si richiama la cortese attenzione delle SS.LL. sulle nuove disposizioni concernenti le attività in oggetto, introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2020, in vigore da oggi fino al 25 marzo p.v., reperibile sui siti della Presidenza del Consiglio e della Gazzetta Ufficiale.

Preme al riguardo sottolineare l'ampia e generale portata delle sospensioni imposte dall'art. 1 del citato provvedimento, che incontrano esclusivamente le eccezioni indicate nella stessa norma e negli allegati 1 e 2 al decreto.

Con l'occasione, si richiama inoltre l'attenzione delle SS.LL. sulla novella legislativa recata dall'art. 15 del decreto – legge 9 marzo 2020, n. 14, il quale, modificando l'art. 3, comma 4, del precedente decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, stabilisce che, salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi imposti a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. La violazione è accertata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la sanzione è irrogata dal Prefetto. Pertanto, i verbali di accertamento di eventuali violazioni dovranno essere inviati senza ritardo a questa Prefettura.

Ovviamente, la cennata sanzione amministrativa non preclude l'applicazione, da parte delle Autorità di P.S. competenti, della sospensione e dell'eventuale revoca della licenza di un pubblico esercizio ai sensi dell'art. 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, qualora lo stesso costituisca un pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.

Questa Prefettura resta a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti ritenuti utili.

Si confida nella consueta, qualificata collaborazione delle SS.LL..

IL VICEPREFETTO VICARIO in s.v.

(Ponta)

